CORTE DEI CONTI

Sent. n. 98/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30846 del Registro di Segreteria, proposto da

Proposto da
1. A. R. , residente in Omissis in Via Omissis C.F. Omissis;
2. B. R. , residente in Omissis in Via Omissis,
C.F. Omissis;
3. C.M. , residente in Omissis in Via Omissis C.F. Omissis;
4. P.A. , residente in Omissis in Via Omissis C.F.
Omissis;
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari per mandato in atti, elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Farnese n. 19, presso lo studio dei difensori

ricorrenti

nei confronti

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore

convenuto contumace

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme maturate e non percepite e/o percipiende, maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo, ove pure previa rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 L. 388/2000, dell'art. 1, comma 260, L. 145/2018, dell'art. 1, comma 477, L. 160/2019, dell'art. 1, comma 309, L. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, L. 213/2023, salvo ulteriori disposizioni - per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonchè per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata - nella parte in cui intervengono sul diritto dei ricorrenti, così precluso, ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico nella misura spettante, anche per il passato, con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato A. R. , B. R. **,** C. M. **,** P.A. hanno esposto:

- di essere ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, titolari di trattamento pensionistico a carico dell'INPS, superiore alla misura minima;
- che l'art. 34, comma 1, L. 448/1998 introduceva un meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in godimento;
- che tuttavia tale meccanismo di rivalutazione veniva limitato tramite reiterati interventi legislativi, da ultimo con gli artt. 1, comma 309, L. 197/2022 e 1, comma 135, L. 213/2023;
- che le disposizioni legislative nel tempo succedutesi, tese a limitare la perequazione dei trattamenti pensionistici di maggiore entità erano costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost.

Ciò premesso, ha chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato automaticamente, senza riduzioni, previa rimessione alla

Corte Costituzionale della questione di costituzionalità delle norme indicate in sede di conclusioni.

Non si è costituito l'INPS.

In data 14.02.2025 è stata pubblicata in G.U. la sentenza n. 19/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale già sollevate con ordinanze 6 settembre e 27 novembre 2024 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, e con ordinanza 11 settembre 2024 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

La causa è stata discussa all'udienza dell'11.06.2025.

La difesa di parte convenuta, preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale, ha comunque chiesto un rinvio della discussione, in considerazione dell'ordinanza n. 23/2025 della Corte dei conti, sez. Emilia Romagna, di ulteriore rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma 309, L. 29 dicembre 2022, n. 197.
La causa, ritenuta dal Giudice matura per la decisione, è stata decisa ai sensi dell'art. 167 C.d.c..

DIRITTO

Occorre dichiarare la contumacia dell'INPS, regolarmente citato e non comparso.
Nel merito, la decisione della presente controversia dipende dalla fondatezza o meno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 309 L. 197/2022, norma applicata dall'Istituto Previdenziale nello stabilire la misura della perequazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti, per l'anno 2023.
Come già esposto nella narrativa di fatto, in data 14.02.2025 è stata pubblicata in G.U. la sentenza n. 19/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni già sollevate con ordinanze 6 settembre e 27 novembre 2024 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, e con ordinanza 11 settembre 2024 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.
In particolare, la Corte Costituzionale ha: 1) dichiarato *"inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della*

Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe";
2) dichiarato *"non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe"*.
L'art. 1 comma 309 L. 197/2022 è stato dunque ritenuto immune da vizi di costituzionalità.
Si può ulteriormente precisare in accordo con giurisprudenza di questa Sezione, che *"la norma censurata di illegittimità costituzionale appare… rispettare anche il cd. dato economico finanziario, ovvero la considerazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del legislatore, che devono essere illustrate nel dettaglio con motivazione riferita a dati oggettivi emergenti dalla relazione tecnica di accompagnamento, nonché della finalità endoprevidenziale del risparmio di spesa perseguito dal legislatore che ne esclude l'asserita natura tributaria della misura e, conseguentemente, i lamentati profili di violazione dell'art. 53 Cost.. Va, infatti, ricordato che il sistema previdenziale per sua natura dipende da fattori di natura economico-finanziari contingenti, i cui riferimenti statistico-attuariali – a differenza di quanto avviene per le rendite di capitale – sono riferiti alla sostenibilità dell'intero sistema previdenziale, in relazione alla situazione occupazionale ed economica generale, che per il soddisfacimento delle necessità previdenziali impiega direttamente nell'anno corrente i contributi incassati nell'anno solare, integrati dai trasferimenti dello Stato operati carico della fiscalità generale (cd. gestione a ripartizione). Orbene, nel caso di specie…la relazione al disegno di legge di bilancio 2022-2024, illustra come il legislatore abbia introdotto nell'ambito previdenziale specifiche misure di accesso al pensionamento in deroga alle regole generali nonché misure di sostegno sociale, oltre che per l'uscita anticipata di lavoratori dipendenti, che trovano ragionevole copertura finanziaria anche attraverso la modulazione della perequazione delle pensioni introdotta con il comma 309 ("In ambito previdenziale si introduce per il solo anno 2022 un regime di accesso al pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva (0,18 miliardi nel 2022, 0,68 miliardi nel 2023, e 0,54 miliardi nel 2024) e sono prorogati per l'anno 2022 i regimi del trattamento pensionistico anticipato, c.d. opzione donna, (0,1 miliardi nel 2022, 0,3 miliardi nel 2023 e 0,5 miliardi nel 2024) e ape sociale con estensione ad altre categorie professionali (0,14 miliardi nel 2022, 0,28 miliardi nel 2023 e 0,25 miliardi nel 2024). È istituito, inoltre, uno specifico fondo con una dotazione pari a 0,15 miliardi per*

l'anno 2022 e 0,2 miliardi annui nel biennio successivo finalizzato a favorire, su base convenzionale, l'uscita anticipata dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Ulteriori risorse sono destinate all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (0,12 miliardi nel triennio 2022-2024)). Non è dubitabile, quindi, secondo il quadro normativo riportato, che il raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità endoprevidenziale di concorso agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi. Conseguentemente le esigenze di bilancio espressamente enunciate, affiancate dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, principio declinato oltre che sul piano politico anche sul versante economico-sociale, forniscono ragionevole giustificazione alla modulazione percentuale della perequazione in proporzione all'ammontare del trattamento pensionistico percepito a partire da quelli pari e superiori a cinque volte la pensione minima. Posto, quindi, che il prelievo sul trattamento pensionistico risulta devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale», va correttamente inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (Corte cost. ordinanza n. 22 del 2003).

Non si rilevano contrasti della normativa con altre norme di rango costituzionale, tali da giustificare un'ulteriore rimessione.

In particolare, il profilo dell'asserita "illegittima reiterazione di misure eccezionali" è stato affrontato espressamente dalla pronuncia della Corte Costituzionale citata, per cui *"…la lettura offerta dai rimettenti del monito lanciato da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2010 – secondo cui «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» – collide con il dato di fatto che il meccanismo qui scrutinato non comporta «l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati», come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore … Con particolare riguardo all'effetto di "trascinamento", normalmente conseguente a ogni limitazione dell'indicizzazione, questa Corte ha già affermato che «il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale*

dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)» (ancora sentenza n. 234 del 2020). A maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione. Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici".

In considerazione dei princìpi enunciati con detta pronuncia, e dei precedenti giurisprudenziali della stessa Corte Costituzionale in materia (cfr. in particolare Corte Cost. n. 234/2020), non si rilevano contrasti con la Carta Costituzionale delle altre norme censurate da parte ricorrente, anch'esse finalizzate alla limitazione del meccanismo perequativo per le pensioni di importo maggiore (a prescindere dal giudizio di rilevanza nel presente procedimento).

Il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese poiché parte convenuta, non costituita, non ne ha affrontate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, respinge il ricorso; nulla per le spese.

Milano, 11.06.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 16.06.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)